



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

Visto il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale"*;

Vista la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

Vista la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*

Visto l'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010 che recita: *"il conferimento dei rifiuti avviene previo Decreto del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifica l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso"*;

Vista l'Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 relativa alla speciale forma di gestione dei rifiuti in Sicilia emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista l'Ordinanza n. 29/Rif del 21 dicembre 2016 relativa alla speciale forma di gestione dei rifiuti in Sicilia emessa dal Presidente della Regione Siciliana;

Visto l'art. 3 commi 3 e 4 della Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016;

Visto il DDG n. 1974 del 2 dicembre 2016 che in attuazione dell'Ordinanza 26/Rif 2016 ha determinato le condizioni di operatività dei singoli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati nel territorio siciliano con annesse tabelle di assegnazione dei Comuni conferenti;

Visto il DDS n. 2175 del 22 dicembre 2016 che in attuazione dell'Ordinanza 26/Rif 2016 ha determinato una rimodulazione del piano straordinario dei conferimenti dei rifiuti nelle discariche in esercizio;

Vista la ordinanza n. 173/2017 del 9 marzo 2017 emessa dal TAR Sicilia – Sezione di Catania sul ricorso proposto dalla società OIKOS S.p.A. con la quale è stato ordinato all'Amministrazione Regionale di sospendere immediatamente gli effetti dell'art. 3 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif/2016 nonché il decreto di conferimento

straordinario n. 2175 del 22 dicembre 2016 segnatamente alla parte relativa al conferimento presso la discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Vista la nota prot. n. 5706 del 9 febbraio 2017 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto a tutti i gestori delle discariche presenti nel territorio regionale le volumetrie residue di abbancamento delle rispettive discariche;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza a dare piena attuazione a quanto previsto dalla Ordinanza n. 173/2017 del 9 marzo 2017 emessa dal TAR Sicilia – Sezione Catania;

Viste anche le notizie giornalistiche degli ultimi giorni relativi in particolare a questioni legate all'impianto di smaltimento dei rifiuti gestito dalla Cisma Ambiente S.p.A.;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza alla rimodulazione del piano straordinario di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati nelle more che si definiscano le procedure di verifica e controllo interno del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti anche con riferimento all'impianto di smaltimento predetto, quest'ultimo oggetto di procedimenti giudiziari e di conseguenti verifiche amministrative;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza a dare attuazione a quanto previsto nella ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 che all'art. 3 comma 3 prevede *"Alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia dovrà essere conferita esclusivamente la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a tritovagliatura presso altri impianti di smaltimento, nelle more che il soggetto gestore OIKOS S.p.A. provveda autonomamente avviando un progetto di inertizzazione della frazione organica dei rifiuti e di tritovagliatura in altro sito idoneo."*

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad una immediata ricollocazione dei conferimenti da parte dei comuni della Sicilia con riduzioni dei tetti massimi al fine di assicurare condizioni minimali di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati;

Considerato che è comunque necessario, in via urgente ed indifferibile, consentire ai suddetti comuni il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nei rispettivi territori in impianti siti nel territorio regionale;

Ritenuto essenziale provvedere alla tutela della pubblica incolumità e salute pubblica eseguendo gli ordini impartiti con le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana per motivi di ordine pubblico e d'igiene;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica del D.D.S. n. 2175 del 22 dicembre 2016 per i comuni che conferiscono rifiuti urbani presso l'impianto sito nel Comune di Melilli (SR) disponendo conseguentemente il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso altro impianto di smaltimento;

Ritenuto altresì necessario assicurare una limitazione dei quantitativi di rifiuti da conferire in alcune discariche al fine di prolungare la vita utile degli impianti di smaltimento siti nei comuni di Palermo/Bellolampo, Trapani, Gela, Ragusa e Catania;

DECRETA**Art. 1**

(modifica al Piano straordinario dei conferimenti DDS n. 2175/2016)

1. I Comuni di Augusta (64 tonn/die), Avola (25 tonn/die), Buccheri (1,78 tonn/die), Buscemi (1 tonn/die), Canicattini Bagni (5,38 tonn/die), Carlentini (17,32 tonn/die), Cassaro (0,57 tonn/die), Ferla (0,57 tonn/die), Floridia (19,27 tonn/die), Francofonte (10 tonn/die), Lentini (27 tonn/die), Melilli (15,69 tonn/die), Noto (20 tonn/die), Pachino (21,91 tonn/die), Palazzolo Acreide (4,71 tonn/die), Porto Palo di Capo Passero (5,88 tonn/die), Priolo Gargallo (10,71 tonn/die), Rosolini (11,28 tonn/die), Siracusa (179 tonn/die), Solarino (1,32 tonn/die), Sortino (5,93 tonn/die) sono autorizzati a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori nel rispetto dei limiti quantitativi fissati e sopra individuati presso l'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini gestito dalla Sicola Trasporti S.p.A..
2. Il presente provvedimento avrà efficacia dal 20 marzo 2017 sino a nuova e diversa disposizione.
3. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel DDG. n. 2175 del 22 dicembre 2016

Art. 2

(Piano straordinario dei conferimenti presso l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)

1. Presso l'impianto sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), gestito dalla OIKOS S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 della Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 ed in ottemperanza alla Ordinanza n. 173/2017 del 9 marzo 2017 emessa dal TAR Sicilia – Sezione Catania, dovrà essere conferita tutta la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti indifferenziati, a seguito trattamento meccanico, prodotti giornalmente dai seguenti impianti secondo le seguenti quantità:
 - a) Impianto di smaltimento sito nel Comune di Catania/Lentini gestito dalla Sicola Trasporti S.r.l. per una quantità massima di 500 tonn/die,
 - b) Impianto di smaltimento sito nel Comune di Palermo/Bellolampo gestito dalla RAP S.p.A. per una quantità massima di 300 tonn/die,
 - c) Impianto di smaltimento sito nel Comune di Trapani gestito dalla Trapani servizi S.p.A. per una quantità massima di 150 tonn/die,
 - d) Impianto di smaltimento sito nel Comune di Gela (CL) gestito dall'ATO CL2 S.p.A. in liquidazione per una quantità massima di 50 tonn/die,
 - e) Impianto di smaltimento sito nel Comune di Ragusa gestito dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione per una quantità massima di 40 tonn/die.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere eseguita nel rispetto delle modalità che saranno concordate tra i soggetti gestori e dovrà avvenire inderogabilmente entro il 25 marzo 2017, ciò al fine di limitare la quantità di rifiuti da abbancare in discarica prolungando conseguentemente la vita utile delle discariche sopra specificate.
3. A far data dal 26 marzo 2017 i gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani di cui al precede comma 1 lettere a), b), c), d) e e) non possono più collocare nella rispettiva discarica la

frazione secca del rifiuto urbano indifferenziato (c.d. frazione secca di sopravaglio) derivante dal trattamento meccanico, entro i limiti di cui al comma 1.

Art. 3

(programmazione dei controlli)

Gli organi di controllo competenti territorialmente assicurano una programmazione operativa per singolo impianto operante nel territorio regionale al fine di pervenire agli obiettivi di ottimizzazione dei processi di biostabilizzazione sulla base dei parametri previsti dall'art. 4 comma 3 e seguenti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1 dicembre 2016.

Art. 4

(obblighi del gestore e dei soggetti conferenti)

L'autorizzazione al conferimento è altresì subordinata al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale dei relativi impianti fatte salve le deroghe disposte dai provvedimenti contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006.

I Comuni dovranno concordare preventivamente con i gestori degli impianti assegnati al fine di evitare disservizi. In caso di rifiuti giacenti nel territorio comunale i Comuni dovranno concordare direttamente con il gestore il programma di conferimento straordinario.

Art.5

(esclusione competenza)

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente autorizzazione.

Art.6

(notifiche)

Il presente provvedimento pubblicato, ai sensi della L.R. n. 21 del 12/08/2014, sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, viene altresì trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, al Presidente della Regione Siciliana, alle Prefetture di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, ai Liberi Consorzi di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e alla Città Metropolitane di Catania, all'ARPA Sicilia e alle Strutture di territoriali, a tutte le ASP provinciali, alle società d'ambito di Siracusa – con onere di notificarlo ai comuni afferenti l'ambito territoriale di riferimento – alla SRR di Siracusa, ai gestori IPPC Sicula Trasporti S.p.A., ATO Ambiente CL2 S.p.A., ATO Ragusa Ambiente S.p.A., OIKOS S.p.A..

Palermo, li 16 MAR. 2017

Il Dirigente Generale
(*Dr. Maurizio Pirillo*)

